

**PROTOCOLLO DI INTESA**

**TRA**

**IL TRIBUNALE DI CASSINO**

**E**

**IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CASSINO**

**PER LO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE CIVILI**

**TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA**

**- art. 83, 7° comma, lett. h) D.L. 17 marzo 2020, n. 18 -**

**Lette** le previsioni di cui all'art. 83 D.L. 18/2020 (in via di conversione), secondo cui, "...Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: ... h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice";

**Letta** la delibera CSM 186 VV 2020 dell'11 marzo 2020, che raccomanda l'adozione di misure organizzative previo coinvolgimento, tra gli altri, dell'Avvocatura;

**Ritenuto** che, al fine di garantire lo svolgimento dell'udienza con "modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti", è opportuno individuare soluzioni condivise con l'Avvocatura, per la durata del periodo emergenziale;

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Attività preliminari all'udienza**

- 1) Il giudice dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83, 7° comma, lett. h) D.L. n. 18/2020 con provvedimento telematico, assegnando congruo termine, eventualmente differenziato per ciascuna parte, per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, nonché eventuali repliche;
- 2) la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta";
- 3) i difensori depositeranno in via telematica, nel termine assegnato ai sensi del punto n.1), note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), contenenti istanze e



conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza *ex art. 348 bis*, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

4) ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1), le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;

5) considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di "*svolgimento*" delle udienze civili, si potrà: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza anticipata (come ad es. nel caso di istanza congiunta nell'ipotesi di intervenuta conciliazione della lite) o differita rispetto a quella originaria; c) fissare una data *ex novo*;

### **L'udienza**

4) l'udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "*fuori udienza*" il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;

5) il giudice, alla data fissata, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1); da quella data decorrono i termini di legge per l'assunzione dei provvedimenti istruttori (che conterranno l'indicazione della data dell'udienza di prosecuzione), ovvero di quelli decisori;


### **Il provvedimento**

*7bis*) nel caso in cui il provvedimento emesso all'esito dell'udienza virtuale appena descritta avesse natura di sentenza, il giudice provvederà in giornata al deposito in PCT del dispositivo e, di norma, delle relative motivazioni, così che la sentenza sia immediatamente conoscibile; dietro preventiva e motivata richiesta del difensore - che in assenza si darà per rinunciante alla lettura - potrà eventualmente darsi corso al collegamento da remoto, come disciplinato con separato Protocollo, finalizzato alla discussione ed alla lettura della sentenza, tenendosi in tal modo nel dovuto conto le difficoltà del contingente periodo, temporaneo ed eccezionale, e considerato che già in via ordinaria alla lettura pomeridiana delle sentenze all'esito della camera di consiglio i difensori solitamente non presenziano per volontaria rinuncia;

### **Udienze tenute dai G.O.P.**

8) per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta andrà attestato dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione).

### **Modelli**



2

Verranno predisposti e diffusi dal gruppo di lavoro “modelli consolle CSM/DGSIA/CNF” modelli appropriati per metterli a disposizione dei giudici attraverso la rete dei RID e la pubblicazione sul sito del CSM.

Verranno predisposti dal CNF e messi a disposizione degli avvocati modelli uniformi per la richiesta al giudice di procedere alla trattazione scritta dell’udienza ai sensi dell’art. 83, 7° comma, lett. h) D.L. n. 18/2020.

Cassino, 9 aprile 2020.

**Il Presidente del Tribunale di Cassino**

Dott. Massimo Capurso



**Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cassino**

Avv. Gianluca Giannichedda

